

**FATTO E DIRITTO**

La Corte,

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

<<Il 30 settembre 2008 la CTR-Sicilia (sez. Messina), dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle entrate, ha accolto invece l'appello principale dell'avv. M [] F [], difensore del contribuente S [] G [], riformando parzialmente la sentenza della CTP di Messina n. 343/09/2003, nella parte in cui aveva ommesso la pronunzia sulla distrazione delle spese di prime cure, e compensando le spese del secondo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo con quesito, l'avv. M [] F [], in proprio; l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorso è tempestivo: il termine ex art. 327 c.p.c. scadeva di domenica.

Il ricorrente si duole della compensazione delle spese di secondo grado, perché operata, a suo dire, in violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e dell'art. 92 c.p.c., nonostante la completa soccombenza della amministrazione e con motivazione illogica, e quindi sostanzialmente



omessa o apparente.

In effetti, dal confuso argomentare della CTR, pare che la ragione della compensazione sia fondata su due motivi: a) il notevole lasso di tempo tra l'istanza di rimborso (14/07/1989) e il ricorso in primo grado (24/07/1998) è sintomatico dell'intento del contribuente di lucrare su interessi e rivalutazione; b) l'appello principale dell'avv. M ha reso intempestivo l'appello autonomo dell'Ufficio, essendo spirato il termine per il gravame incidentale.

Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1 - lett. a), della legge 263/05 la compensazione delle spese deve trovare un pur minimo supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di argomentazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purché le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (Sez. Un. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione allorché la motivazione posta a fondamento della decisione sia palesemente illogica e tale da inficiare, per la sua inconsistenza ed evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (Cass.



24531/2010).

Nel caso in esame la CTR ha giustificato la statuizione di compensazione con le inconferenti argomentazioni sopra riassunte; ciononostante, esercitando in poteri correttivi di cui all'art. 384 c.p.c., la statuizione può restar ferma mutandone, però, la motivazione, atteso che, all'epoca della decisione d'appello, v'era contrasto giurisprudenziale circa il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore.

Per un primo orientamento tale omissione costituiva errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. [Sez. 2, Ordinanza n. 591 del 08/07/1983 (Rv. 429501)].

Per un secondo orientamento, non era configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, verificandosi un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 93, stesso codice), suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata [Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 07/04/1999 (Rv. 525012)].

L'incertezza è stata solo recentemente superata, a fa-

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.



vore della prima tesi, da Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 (Rv. 613868). Le oscillazioni giurisprudenziali sulla stessa ammissibilità del rimedio impugnatorio esperito dell'avv. M consentono, dunque, di confermare la compensazione delle spese d'appello con correzione motivazionale ex art. 384, ultimo comma, c.p.c..

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 1, c.p.c.>>.

Rilevato che vi è in atti prova della tempestiva notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che è equo compensare anche le spese del giudizio di legittimità, alla luce di oscillazioni giurisprudenziali solo recentemente superate.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Il Presidente

Dott. Antonio Merone

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi: 3/11/11



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

320